




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 30 e abb.

Disposizioni in materia di reati contro gli animali

N. 51 – 13 novembre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 30 e abb.

Disposizioni in materia di reati contro gli animali

N. 51 – 13 novembre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLI DA 1 A 13	- 3 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO GLI ANIMALI.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	30 e abb.
Titolo:	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatori per la Commissione di merito:	Brambilla (NM(N-C-U-I)M-CP)
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, nel testo¹ elaborato dalla Commissione di merito e trasmesso per l'acquisizione dei pareri, reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Gli emendamenti che hanno modificato e integrato la proposta di legge in esame non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 13

Disposizioni in materia di reati contro gli animali

Le norme dispongono modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e introducono altre disposizioni che determinano un complessivo inasprimento delle pene previste per i reati contro gli animali. In particolare vengono previsti:

¹ Risultante dall'abbinamento degli AC. 30 Brambilla, AC. 468 Dori, AC. 842 Rizzetto, AC. 1109 Bruzzone e AC. 1393 Zanella, e degli emendamenti approvati durante l'esame in sede referente.

- L'introduzione del nuovo articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, che prevede in caso di sequestro o confisca di animali vivi nell'ambito dei procedimenti afferenti a specifici delitti indicati dalla norma² consumati o tentati contro i medesimi animali, la possibilità di affidare gli stessi, in via definitiva, ad associazioni individuate dalla norma o a loro sub affidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato, il cui importo è stabilito dall'autorità giudiziaria. La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva e in caso di sentenza definitiva di condanna è acquisita all'erario [articolo 8, comma 1, lettera *b*];
- L'applicazione delle misure di prevenzione recate dal libro I, titoli I e II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia) anche a coloro che debbano ritenersi abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali) e 544-*quinqies* del codice penale (divieto di combattimento tra animali) o dei delitti previsti dalla legge di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987 (legge n. 201 del 2010) (articolo 8, comma 2).

Le misure di prevenzione richiamate afferiscono, tra l'altro, per quelle di natura personale (titolo I): al foglio di via obbligatorio (articolo 2), alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice penale (mezzi elettronici o altri strumenti tecnici – ovvero mediante c.d. braccialetti elettronici), al divieto di soggiorno in uno o più comuni e all'obbligo di soggiorno (articolo 6). Le misure di prevenzione di cui al titolo II sono di carattere patrimoniale e concernono tra l'altro: il sequestro (articolo 20), la confisca (articolo 24), il sequestro e la confisca per equivalente (articolo 25), l'amministrazione giudiziaria dei beni personali (articolo 33) nonché quella dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (articolo 34);

- L'integrazione, con un nuovo comma 2-*bis*, dell'articolo 6 della legge n. 189 del 2004 che, a normativa vigente, disciplina le attività di vigilanza nell'ambito dei divieti di maltrattamento di animali e dell'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. Il comma introdotto prevede l'istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di un'apposita sezione riguardante i reati contro gli animali, [articolo 11, comma 1, lettera *b*), cpv. 2-*bis*];
- L'istituzione, da parte dello Stato, di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato, anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti (articolo 12, comma 1). Viene, quindi, introdotto il nuovo articolo 8-*bis* nella legge n. 189 del 2004 che istituisce il contributo per la detenzione e il

² Artt. 544-*bis* c.p. (uccisione di animali), 544-*ter* c.p. (maltrattamento di animali), 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali) e 544-*quinqies* (divieto di combattimenti tra animali).

mantenimento di animali sequestrati e confiscati ai sensi della medesima legge e delle altre norme vigenti in materia di tutela degli animali. Il contributo è posto a carico di allevatori³, importatori di animali appartenenti a specie non protette⁴ e di chi cattura e detiene fauna selvatica⁵. Le relative risorse sono destinate, inoltre, alla realizzazione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato e, tra l'altro, alle Forze di polizia, alle procure della Repubblica e ai tribunali per la copertura delle spese relative al sequestro e alla confisca degli animali [articolo 12, comma 2, lettera a) e lettera b), cpv. Art. 8-*bis*].

L'articolo 12, comma 3, prevede che, in sede di prima attuazione del provvedimento in esame, il contributo è stabilito negli importi di cui all'allegato A annesso al medesimo provvedimento. Tali importi sono adeguati annualmente con decreto ministeriale in misura pari alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT. La lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 12 demanda ad un decreto interministeriale la determinazione annuale della misura e delle modalità di versamento all'erario del contributo, nonché le modalità per l'attribuzione delle risorse derivanti dal medesimo contributo anche alle Forze di polizia, alle procure della Repubblica e ai tribunali;

- la modifica del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 189 del 2004, al fine di rendere obbligatoria e non più facoltativa l'attività di promozione, ivi prevista, da parte dello Stato e delle Regioni, dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, precisando che a tale attività di promozione si affianca anche una di natura realizzativa da attuare entrambi con frequenza annuale. La novella mantiene ferma la clausola di neutralità finanziaria a tal fine prevista nel testo vigente della disposizione (articolo 13);

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme del provvedimento determinano un complessivo inasprimento delle pene previste a normativa vigente per i delitti contro gli animali. Tra le disposizioni del provvedimento, si segnala, inoltre, l'introduzione del nuovo articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, che prevede, in caso di sequestro o confisca di animali vivi nell'ambito dei procedimenti relativi a specifici delitti consumati o tentati contro i medesimi animali, che l'autorità giudiziaria possa affidare gli stessi, in via definitiva, ad associazioni o enti, previo versamento, al Fondo unico giustizia, da parte di tali enti o

³ Compresi gli allevatori di animali per la macellazione, riproduzione, consumo domestico privato, vendita diretta o mediata di animali vivi, compresa la fornitura a scopi di sperimentazione.

⁴ Nello specifico gli importatori di animali appartenenti alle specie non comprese tra le specie protette elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/1997, ovvero le faune selvatiche protette.

⁵ Compresa l'avifauna da utilizzare come richiamo vivo.

associazioni, di una cauzione per ciascun animale affidato; cauzione che resta a disposizione dell'autorità giudiziaria (che ne definisce altresì l'importo) e che in caso di sentenza definitiva di condanna è acquisita all'erario [articolo 8, comma 1, lettera *b*]]. È, inoltre, previsto che a coloro che commettono abitualmente i reati di cui agli artt. 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali) e 544-*quinquies* (divieto di combattimento tra animali) del codice penale e di cui all'articolo 4 della legge n. 201 del 2010 (traffico illecito di animali da compagnia) si applichino le misure di prevenzione previste dal libro I del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia); ovvero le misure di prevenzione personali di cui al titolo I (tra le quali, foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per 3 anni e l'avviso orale; sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale impiego di braccialetti elettronici; divieto o obbligo di soggiorno) e delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II (tra le quali, sequestro e confisca anche per equivalente; l'amministrazione giudiziaria di beni personali nonché quella di beni connessi ad attività economiche e di aziende) (articolo 8, comma 2). E, altresì, disposta l'istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di un'apposita sezione riguardante i reati contro gli animali [articolo 11, comma 1, lettera *b*), cpv. 2-*bis*], nonché, da parte dello Stato, di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato, anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti (articolo 12, comma 1). Viene, quindi, introdotto il nuovo articolo 8-*bis* nella legge n. 189 del 2004 che istituisce il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati ai sensi della medesima legge e delle altre norme vigenti in materia di tutela degli animali. Il contributo è posto a carico di allevatori, importatori di animali appartenenti a specie non protette e di chi cattura e detiene fauna selvatica. Le relative risorse sono destinate, anche, alla realizzazione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato e alle Forze di polizia, alle procure della Repubblica e ai tribunali per la copertura delle spese relative al sequestro e alla confisca degli animali [articolo 12, comma 2, lettera *a*) e lettera *b*), cpv. Art. 8-*bis*]. Viene, infine, modificato il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 189 del 2004, al fine di rendere obbligatoria (con cadenza annuale) e non più facoltativa l'attività di promozione (e di realizzazione per effetto della

novella) ivi prevista, da parte dello Stato e delle Regioni, dei programmi didattici in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto. La novella mantiene ferma la clausola di neutralità finanziaria a tal fine recata nel testo vigente della disposizione (articolo 13).

Al riguardo, si rileva l'opportunità di acquisire la valutazione del Governo in merito ai profili di onerosità derivanti dalle norme introdotte, con specifico riferimento all'istituzione della sezione reati contro gli animali nella banca dati delle Forze di polizia [articolo 11, comma 1, lettera *b*), cpv. *2-bis*], nonché di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato da parte dello Stato (articolo 12, comma 1). Oltre a tali profili di onerosità, la cui dimensione quantitativa non appare desumibile dal testo, andrebbe, inoltre, acquisito un chiarimento in merito agli eventuali maggiori oneri correlati all'applicazione delle pene accessorie del sequestro e della confisca (nonché delle misure di prevenzione introdotte con riguardo a specifiche fattispecie di reato contro gli animali di cui articolo 8, comma 2) che, presumibilmente, andranno rivisti in aumento, rispetto all'assetto vigente, alla luce del generale inasprimento del quadro sanzionatorio disposto dal provvedimento in esame. Al riguardo, considerato che a tali oneri complessivi si provvede a valere sui proventi derivanti dal nuovo contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati di cui è prevista l'istituzione in base all'articolo 12, comma 2, lettera *a*) e lettera *b*), cpv. Art. *8-bis* che viene posto a carico di allevatori, importatori di animali appartenenti a specie non protette e di chi cattura e detiene fauna selvatica, si chiede, pertanto, di fornire una stima della generale onerosità del provvedimento, come determinabile in base alle richiamate disposizioni, e parimenti di acquisire una valutazione in merito al gettito atteso dal nuovo contributo; ciò al fine di poterne verificare l'effettiva congruità rispetto alle finalità delle summenzionate norme in relazione alle quali tale gettito è espressamente destinato a compensare i relativi oneri, anche con riferimento al profilo di coerenza temporale fra l'acquisizione delle risorse e il loro impiego.

In merito all'articolo 13 andrebbe, inoltre, confermata la previsione di neutralità finanziaria di cui alla normativa vigente con riguardo alle attività di promozione ivi indicate, considerato che la natura di tali attività è stata dalla norma configurata in termini obbligatori a fronte della

facoltatività prevista nell'assetto vigente. La richiesta appare opportuna anche considerato che la novella ha affiancato alla suddetta attività di promozione anche una di realizzazione, specificandone per entrambe oltre, come s'è detto, la natura obbligatoria, anche lo svolgimento con frequenza annuale. Nulla da osservare in merito all'articolo 8, comma 1, lettera *b*) stanti gli effetti positivi in termini di nuove maggiori entrate determinabili dalla disposizione.